



TRIBUNALE di CASSINO

- PRESIDENZA -

OGGETTO: Art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020 e in vigore in pari data (c.d. "Cura Italia"), contenente *"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, ecc."* – **Abrogazione degli artt. 1 e 2 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11.**

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'art. 83 de D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G.U. del 17 marzo 2020 e in vigore in pari data (c.d. "Cura Italia"), contenente *"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, ecc."* – **Abrogazione degli artt. 1 e 2 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11.** pubblicato sulla G.U. del marzo 2020 e in vigore in pari data, contenente *"Misure urgenti in materia di differimento delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, ecc."*;

Visto il proprio Decreto n. 61/20 contenente le indicazioni circa la corretta applicazione del D.L. n. 11/2020, che aveva previsto la sospensione delle udienze dei procedimenti civili e penali a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dal 9 al 22 marzo 2020;

Preso atto che per quanto riguarda la giustizia ordinaria **il D.L. n.11/2020 (art. 1 e 2) è stato interamente abrogato** e sostituito dal suddetto art. 83 del D.L. n. 18/2020 (comma 22), con varie **modifiche e precisazioni** rispetto al contenuto delle norme abrogate, innanzitutto, con riferimento alla data finale di scadenza della sospensione dei procedimenti, che ora non si ferma più al 22 marzo 2020 ma si prolunga fino al **15 aprile 2020** (comma 1) e con alcuni importanti chiarimenti in ordine ad alcuni punti che potevano suscitare dubbi interpretativi, tra i quali i seguenti:

- 1) che i procedimenti ai quali si applica la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto sono quelli **"civili e penali"**, con la eccezione dei casi indicati al comma 3 della norma (comma 2);
- 2) che **"quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto"** (comma 2);
- 3) che **"nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the President of the Court.

303 e 308 del codice di procedura penale” (comma 4), cioè - come, peraltro, i più avevano subito interpretato la precedente disposizione sul punto - durante l'intero tempo del rinvio d'ufficio **sono sospesi i termini di tutte le misure cautelari, non solo quelle custodiali**;

4) che (**anche**) “*nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)*” (comma 5: si riferisce alle medesime misure di cui all'art. 2, comma 2, stesse lettere, del D.L. abrogato);

5) che, infine,

- *“le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il **Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali** ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (ndr: cioè **esclusivamente a mezzo PEC**) o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (comma 13);*

- *“le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 (ndr: **rinvii d'ufficio delle udienze**) **agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante consegna ai difensori di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore di ufficio**” (comma 14);*

- *“**tutti gli uffici giudiziari** sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 1 e 2, **senza necessità di ulteriore verifica o accertamento** di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221” (comma 15);*

Sentiti i Presidenti di Sezione e gli altri giudici, tra i quali i giudici collaboratori per il Coordinamento degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, nonché il Dirigente Amministrativo, il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

DISPONE

secondo quanto previsto dall'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18:

a) **fino al 15 aprile 2020** i giudici, professionali ed onorari, degli Uffici Giudiziari del Circondario, in applicazione dell'art. 83, comma 1, del D.L. n. 18/2020 continueranno a rinviare d'ufficio, ora a date successive al 15 aprile 2020 (**secondo i criteri generale di priorità**) tutte le udienze dei procedimenti, civili e penali, **fatta eccezione per i procedimenti indicati nel comma 3** del citato art. 83, e cioè: **in materia Civile**

“...cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di



amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”;

in materia Penale

“procedimenti di **convalida dell'arresto o del fermo**, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione ex lege in questione **scadono i termini previsti dall'art. 304 c.p.p.**, procedimenti in cui sono **applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta** di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, altresì i seguenti:

- 1) **procedimenti a carico di persone detenute**, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - 2) **procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza**” (n.d.r.: in quest'ultimo caso, evidentemente non detentive);
- b) il rinvio d'ufficio dei procedimenti dovrà essere disposto, in ogni caso, **fuori udienza**;
- c) tutte le conseguenti comunicazioni e notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti da parte delle Cancellerie, civili e penali, nel periodo in oggetto avverranno **per via telematica**, agli indirizzi P.E.C. dei difensori: in particolare, quelle nel settore Penale ai sensi dell'art. 83, commi 13 e 14 del D.L. n. 18/2020;
- d) i giudici avranno, tuttavia, cura di fornire gli elenchi con le date dei rinvii dei procedimenti **diversi giorni prima dell'udienza**, in modo che le Cancellerie possano provvedere tempestivamente, procedimento per procedimento, alle relative comunicazioni e notificazioni, **oltre che, in via immediata, a trasmettere detti elenchi al C.O.A.**: le parti debbono, infatti, sapere per tempo se il giudice ritiene di dover trattare qualche procedimento in quanto rientrante nelle eccezioni di cui al comma 3 dell'art. 83 cit.;
- e) nel **settore Civile**, per i **procedimenti che dovesse essere, comunque, necessario trattare** in applicazione del predetto comma 3, lett. a):
- 1) dovrà, innanzitutto, farsi ricorso alle opportunità già consentite dal processo telematico, quando all'udienza dovrebbero partecipare **solo i difensori** (ad es., udienze di precisazione conclusioni e, nella maggior parte dei casi, udienze ex art. 183 c.p.), ai sensi della **lett. h) del comma 7**;
 - 2) le udienze alle quali, invece, oltre a quella dei difensori, è prevista **anche la presenza delle parti**, ai sensi della **lett. f) del medesimo comma** potranno - **quando possibile** - essere tenute con le modalità **da remoto** (e con le relative salvaguardie e garanzie di cui alla predetta lett. f),

utilizzando gli applicativi "Skype for bussines" o "Teams", mera evoluzione del primo e recentemente indicato dal Ministero della Giustizia, **autorizzandosi sin d'ora i giudici** in tal senso (i provvedimenti di dettaglio saranno concordati con le singole Aree del settore Civile ed emanati dal Presidente della Sezione, che qui espressamente **si delega** a ciò);

- f) nel **settore Penale**, ugualmente, le **udienze con imputati detenuti** (in custodia cautelare o in espiazione pena per altra causa) **o sottoposti a misura di sicurezza detentiva** e le **udienze per la convalida degli arresti in flagranza**, anche per i giudizi direttissimi, **e dei fermi di indiziati di delitto**, dovranno, **ove e appena possibile**, essere tenute **a distanza dall'imputato e in videoconferenza** utilizzando gli applicativi "Skype for bussines" o "Teams", **autorizzandosi sin d'ora i giudici** in tal senso (i provvedimenti di dettaglio saranno concordati con i singoli Uffici del settore Penale ed emanati dal Presidente della Sezione, che qui espressamente **si delega** a ciò, e comunicati anche a tutte le Autorità di Polizia del territorio): di modo che gli operanti di P.G. che devono relazionare al giudice, l'imputato detenuto (o sottoposto a misura di sicurezza detentiva), ovvero l'arrestato o il sottoposto a fermo ed eventualmente il suo difensore - anch'egli presente nel posto dove il primo si trova (carcere o posto di Polizia, in quest'ultimo caso qui previamente condotto dal suo domicilio nel quale sia stato messo agli arresti dal P.M.), a meno che non scelga di essere presente in aula con il giudice - si colleghino da remoto all'aula d'udienza, nella quale saranno presenti soltanto il giudice, il cancelliere ed il P.M. (**così anche riducendosi efficacemente la concentrazione di più persone nei medesimi ambienti**);
- g) le udienze ordinarie dei procedimenti penali con imputati detenuti (in custodia cautelare o in espiazione pena per altra causa) ovvero sottoposti a misura cautelare o misura di sicurezza (in quest'ultimo caso non detentiva) saranno tenute **solo a seguito di espressa richiesta dell'imputato e/o del suo difensore**, che dovrà pervenire **almeno 3 giorni prima dell'udienza** per via telematica agli indirizzi P.E.C. dell'Ufficio GIP (gip.tribunale.cassino@giustizia.it) ovvero del Dibattimento (penale.tribunale.cassino@giustizia.it);
- h) le modalità di trattazione delle udienze di convalida con rito direttissimo indicate al punto f) che precede saranno utilizzate anche per **il contestuale giudizio direttissimo** nel caso questo possa concludersi subito con un rito alternativo (applicazione pena su richiesta e rito abbreviato non condizionato), altrimenti il giudizio direttissimo sarà rinviato in prosieguo, seguendo la stessa sorte dei rinvii d'ufficio di cui al punto a) che precede, a meno che, in caso di applicazione di misura cautelare da parte del giudice, questi non riceva la richiesta dell'imputato e/o del suo difensore di trattazione del processo a breve, anche con udienza da fissarsi nel periodo di sospensione;
- i) tutte le udienze, civili e penali, si terranno comunque **a porte chiuse** e, comunque, curando di evitare nella maniera più assoluta assembramenti, dentro e fuori le aule;
- j) nel medesimo periodo, **le attività giudiziarie diverse da quelle di udienza** saranno svolte, **se possibile, da remoto o, comunque, evitando la presenza in Ufficio**, e, in caso contrario, saranno assicurate **soltanto quelle assolutamente urgenti ed indifferibili** (ad es., TSO, provvedimenti cautelari civili *inaudita altera parte*, autorizzazione e proroga di intercettazioni, provvedimenti in materia di misure cautelari penali, ecc.), se occorre anche mediante la predisposizione di appositi turni di presenza da parte dei Presidenti di Sezione o Coordinatori di settore: in particolare, **in materia civile**, saranno regolamentate con appositi provvedimenti, possibilmente di rinvio a dopo il 15 aprile 2020,



dai Giudici dell'esecuzione e dai Giudici delegati ai fallimenti tutte le relative attività ed incombenze, tranne quelle assolutamente urgenti ed indifferibili.

Si avverte che con separati Decreti nn. 62/20 e 64/20 sono state già impartite disposizioni per la regolamentazione dell'afflusso del pubblico agli Uffici Giudiziari e per le necessarie presenze, pur alquanto ridotte, del personale amministrativo mediante presidi per ciascun settore, ufficio e servizio.

Si comunic con urgenza a tutti i Giudici, professionali ed onorari, degli Uffici Giudiziari del Circondario, al Dirigente Amministrativo, al Funzionario responsabile del settore Civile e a quelli del settore Penale, GIP e Dibattimento, ai Funzionari responsabili degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, al Procuratore della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede, nonché, per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di Appello.

Cassino, 18 marzo 2020.

Il Presidente del Tribunale

dott. Massimo Capurso

